

Decreto del Ministro dell'interno

Regolamento recante “Modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Il Ministro dell'interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e in particolare l’articolo 97, disciplinante l’accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 27 aprile 2006, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ... ;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la nota n. ... del ..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. ... del ... ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 2 (Prove di esame)

1. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e/o di diritto costituzionale e amministrativo.

3. La seconda prova scritta verte su: elementi di economia aziendale e/o elementi di contabilità di stato.

4. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse.

5. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

- a) elementi di economia politica;
- b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
- c) elementi di statistica metodologica;
- d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
- f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Articolo 3
(*Titoli di servizio*)

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
 - a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a punti 1,50;
 - b) speciali riconoscimenti, fino a punti 2,00:
 - medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
 - diploma di benemerenzza con medaglia - punti 0,50;
 - encomio - punti 0,25;
 - elogio - punti 0,15;
 - c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00;
 - d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre Amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione del relativo elaborato.

Articolo 4
(*Commissione esaminatrice*)

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente superiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. Con il medesimo decreto, è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un professore delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Articolo 5

(Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso)

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

3. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove già prestano servizio.

Articolo 6

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri